

REGIONE PIEMONTE - CIRCOLARE

**Direzione Segretariato Generale**

**Legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico). Indicazioni operative.**

*Ai Sindaci  
dei Comuni Piemontesi*

*Gentili Sindaci,*

*come saprete il Consiglio Regionale ha approvato la legge per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico n° 9 del 2 maggio 2016.*

*Ho pensato, in accordo con gli Assessori G. Pentenero e A. Saitta, fosse utile predisporre una circolare esplicativa relativa ai problemi più significativi emersi in questo periodo che trovate in allegato. Vi pregherei di trasmetterla anche ai responsabili degli Sportelli Unici per le attività produttive.*

*Considerata l'importanza che la legge ricopre per le cittadine e i cittadini del Piemonte, auspico una fattiva collaborazione al fine di arrivare a una piena applicazione della legge stessa.*

*Cordialmente*

*Sergio Chiamparino*

A seguito di numerosi quesiti e richieste di chiarimenti pervenute dai Comuni in merito all'applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 9/2016 ed al fine di supportare gli Enti locali nella corretta ed omogenea attuazione della medesima sul territorio piemontese, si forniscono le seguenti precisazioni:

**Art. 2** Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 9/2016, con vincite in denaro, sono quelli previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Per l'installazione di tali apparecchi è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., rilasciate rispettivamente dal Comune o dalla Questura, a seconda che si rientri nell'art. 110 comma 6 lett. a) o comma 7, oppure comma 6 lett. b).

**Art. 5** Disciplina la collocazione degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931, prevedendo una specifica distanza dai luoghi sensibili diversa a seconda della popolazione (fino a 5.000 abitanti inferiore a 300 metri; con popolazione superiore a 5.000 abitanti inferiore a 500 metri).

Con riferimento al calcolo delle distanze, la L.R. n. 9/2016 non prevede la mappatura dei luoghi sensibili come requisito per l'attuazione di tale articolo.

Al fine di determinare la distanza fra i locali in cui sono collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 e il luogo sensibile, come affermato dal TAR Toscana (sez. III, sent. 23/10/2017, n. 1268; sez. III, sent. 8 luglio 2015, n. 1015), "vanno presi in esame tutti i percorsi pedonali possibili ed esistenti di collegamento fra il luogo dell'attività

commerciale e il luogo sensibile di interesse, per tali intendendosi tutti i percorsi composti da marciapiedi, attraversamenti pedonali e altri dispositivi di formale identificazione del “percorso pedonale”, in conformità alle norme di comportamento prescritte per la circolazione pedonale dall’art. 190 del Codice della Strada. In ogni caso, come disposto dall’art. 5, si deve optare per il percorso pedonale più breve.

Inoltre, deve trattarsi di un ingresso pedonalizzato che consenta l’entrata indistinta del pubblico e non sia un ingresso riservato (ad esempio, al personale dipendente, al carico e scarico merci).

Si precisa altresì che, in occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima si considera esclusivamente il perimetro del territorio comunale di riferimento in cui insistono i locali di cui all’art. 2 della L.R. n. 9/2016.

E’, comunque, opportuno precisare che il rilascio della licenza da parte della Questura, ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S., non esime dal rispetto delle disposizioni della L.R. 9/2016.

**Art. 6** Riconosce in capo ai Comuni il compito di stabilire gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco, collocati all’interno di sale da gioco, sale scommesse, esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e di tutti i locali aperti al pubblico, limitandone la durata ad un periodo non inferiore a tre ore, nell’arco dell’orario di apertura previsto, per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale.

Purtuttavia, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, al fine di porre in essere un’azione sinergica di prevenzione del gioco d’azzardo, si invitano i Comuni a fissare gli orari di chiusura in diverse fasce orarie nell’arco dell’intera giornata.

**Art. 7** Prevede il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale gioco dei locali di cui all’art. 2 della L.R. n. 9/2016.

**Art. 10** Prevede in capo ai Comuni le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni previste in legge e la trasmissione alla Giunta regionale degli atti adottati in attuazione della norma, in particolare delle disposizioni di cui ai sopraccitati articoli 5, comma 2 e 6, comma 1.

**Art. 11** Riconosce in capo ai Comuni la competenza all’accertamento, irrogazione, riscossione e introito delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo i principi e le modalità di cui alla legge 689/1981 (legge di depenalizzazione).

I Comuni nei rispettivi regolamenti possono prevedere, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione dell’attività, l’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie rispetto a quelle previste dall’art. 11 della L.R. n. 9/2016, così come disposto dall’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Con particolare riferimento al comma 1 dell’art. 11, che prevede la sanzione accessoria della chiusura dell’apparecchio per il gioco mediante sigilli si ricorda che, in sede di accertamento delle violazioni di specie, può essere legittimamente adottato il sequestro cautelare amministrativo dei singoli apparecchi ai sensi degli artt. 13 e 20 della legge n. 689/81, anche in modo da consentire all’Autorità amministrativa competente (in questo caso il Comune) di esercitare compiutamente le proprie prerogative nel prosieguo della procedura di irrogazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal presente articolo.

Il comma 8 dispone che il 20% dell’ammontare delle sanzioni amministrative introitate dal Comune sia versato a favore della Regione Piemonte.

A tal fine, si riportano i riferimenti di Tesoreria da utilizzare per il versamento:

GIROFONDI-BANCA D’ITALIA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  
Conto 306692

**Art. 13 comma 1.** Si riferisce agli esercizi pubblici, commerciali, circoli privati in cui la

commer- cializzazione dei prodotti di gioco pubblici (esempio rivendite di tabacchi, ricevitorie lotto, bar, ri- storanti ed esercizi assimilabili,...), è secondaria rispetto all'attività principale. Laddove il titolare di questa attività sia già in possesso della licenza ai sensi degli articoli 86, comma 3, o 88, non necessita di ulteriore licenza di apparecchi per il gioco ai sensi dell'art. 110, comma 6 lett. a) e comma

7.

**Art. 13 comma 2.** A differenza del comma 1, la disposizione si riferisce ai punti di vendita con attività di gioco esclusiva o prevalente ovvero alle sale gioco, cioè a quelle con licenza comunale rilasciata ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., alle sale esclusivamente dedicate alle VLT, alle sale scommesse (esempio negozi di gioco di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché alle sale bingo che esercitano con licenza del Questore rilasciata ai sensi dell'art. 88 del citato Testo unico. Rimane comunque fermo, che il presupposto per applicare la legge regionale, è sempre l'art. 110 comma 6 lett. a) e b) e comma 7.

Si segnala, infine, che alla Home page del sito della Regione Piemonte (tra le news a scorrimento) è possibile visionare la raccolta dei quesiti più frequenti (FAQ) pervenuti da parte degli Enti locali, delle associazioni di categoria e dei privati, nonché le relative risposte fornite dagli uffici regionali.

Al fine di agevolare la formulazione delle risposte, eventuali richieste di chiarimenti possono essere fatte pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:

["info.giocodazzardo@regione.piemonte.it"](mailto:info.giocodazzardo@regione.piemonte.it)

Prima di esporre il/i quesito/i si prega di leggere i contenuti delle FAQ.

Dott. Michele Petrelli